

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 444

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANFROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1992

Innovazioni in materia di Fondo di previdenza per il personale di volo

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 31 ottobre 1988, n. 480, modificando la legge 13 luglio 1965, n. 859, ha introdotto la possibilità di riscattare, ai fini previdenziali, limitatamente ad un massimo di ventiquattro mesi, il periodo di corso necessario per l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli professionali e delle condizioni tecniche ai fini dell'espletamento dell'attività specifica nell'ambito delle singole categorie del personale di volo.

Tale norma, se da un lato è servita a dare una giusta tutela previdenziale a coloro che abbiano frequentato i corsi, d'altro canto ha suscitato problemi interpretativi in ordine alla loro effettiva consistenza ed alle modalità di svolgimento: ciò in quanto a volte essi vengono svolti con orario estremamen-

te ridotto, per cui appare opportuna la fissazione di un limite minimo.

Inoltre non risulta chiaramente definito se in tali periodi vadano comprese le attività usualmente indicate come prevolo o se debbano considerarsi solo le attività di volo effettivo con esclusione delle fasi di addestramento propedeutico.

In considerazione della peculiarità di tale tipo di attività addestrativa, appare opportuno ritenere utile ai fini previdenziali l'intero periodo di corso, purchè comportante fasi di attività di volo, indipendentemente dalla collocazione temporale dell'esecuzione di tale attività.

Questo per evitare situazioni discriminatorie, in relazione alle differenti modalità addestrative, connesse con le differenti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impostazioni dei corsi da parte dei vari operatori aeronautici, che comportano, in taluni casi, fattispecie che vedono una stretta connessione fra lo studio della teoria e l'attività volativa pratica (in taluni casi, alle lezioni teoriche impartite nella mattinata segue, nel pomeriggio dello stesso giorno, l'addestramento in volo), mentre in altri casi si preferisce far seguire le fasi di volo a distinte fasi propedeutiche di addestramento a terra.

Va poi precisato il concetto di «volo», in quanto esso può essere sia effettivo, cioè a bordo di aeromobili, sia svolto mediante allenatori di volo, come definiti dal regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

Ora, ai fini della citata legge n. 480 del 1988, a nulla deve rilevare la differenza di metodo con il quale l'attività di volo viene svolta, poichè ai fini addestrativi quella effettiva e quella simulata si pongono sullo stesso piano; è a dire, anzi, che taluni operatori privilegiano la seconda, non già per mere ragioni economiche, bensì per il fatto che i moderni allenatori di volo, potendo prospettare con assoluta verosimiglianza condizioni particolari non praticabili in sicurezza su aeromobili in volo effettivo, risultano maggiormente utili ed efficaci in fase addestrativa degli aeromobili stessi.

Un'altra norma introdotta dalla legge n. 480 appare suscettibile di miglioramento: quella che, modificando l'articolo. 24 della legge n. 859 del 1965, ha introdotto il concetto di «neutralità» dei periodi di servizio senza retribuzione (o con retribuzione e ridotta) ai fini del calcolo della misura della pensione.

Se da un lato tale norma appare giustificata dalla considerazione di evitare che tali periodi abbiano ripercussioni sull'ammontare della pensione, dall'altro essa si rivela anormalmente penalizzante per i naviganti chiamati a funzioni pubbliche elettive o sindacali, i quali, al fine di meglio adempiere ai propri compiti, scelgano di usufruire dell'istituto dell'aspettativa senza assegni; ciò in quanto, qualora al termine di detta aspettativa, il periodo di servizio intercorrente fino al momento dell'abbandono del servizio per ritirarsi in quiescenza fosse inferiore ai cinque anni, si avrebbero conseguenze negative sull'importo della pensione, in quanto la retribuzione presa come base di calcolo verrebbe ad essere quella relativa all'epoca precedente il periodo di aspettativa, con le ovvie ripercussioni sull'ammontare dell'assegno pensionistico.

Tale fatto tra l'altro costituisce una discriminazione fra i naviganti e gli altri lavoratori, per i quali, in presenza della medesima fattispecie, la normativa generale dell'INPS prevede l'adeguamento degli elementi retributivi, sui quali commisurare i contributi figurativi, in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica relativamente ai periodi trascorsi in aspettativa (circolare INPS n. 337 C. e V. del 23 maggio 1973).

Inoltre, esso appare in contrasto con il dettato dell'articolo 2, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, che prevede che il periodo trascorso in aspettativa sia considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.

Per le considerazioni di cui sopra, viene sottoposta agli onorevoli Senatori l'illustrata iniziativa legislativa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, e aggiunto in fine il seguente periodo: «purchè con orario settimanale non inferiore a diciotto ore». Dopo il citato comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per periodi comportanti attività di volo debbono intendersi quelli di effettiva partecipazione a corsi di addestramento durante o al termine dei quali sia stata svolta, anche in fasi e tempi diversi, attività di volo, compresa quella effettuata con allenatori di volo».

Art. 2

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e successivamente dall'articolo 8 della legge 31 ottobre, n. 480, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Qualora i periodi di servizio senza retribuzione di cui al comma 2 siano dovuti all'applicazione dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, essi non saranno considerati neutri ma come periodi di servizio effettivamente prestato.

2-ter. Per il calcolo della pensione, verranno considerati gli elementi retributivi di cui all'articolo 13, spettanti, per gli stessi periodi, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianità pari a quelli del pensionando, in servizio presso la stessa società».